

Assicurazione All Risks Danni Diretti e Responsabilità Civile

CHUBB®

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Polizza Real Estate

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza All Risks Incendio e di Responsabilità Civile, a copertura dei danni materiali e diretti subiti dai fabbricati assicurati e della responsabilità civile dell'Assicurato verso terzi in relazione alla proprietà, gestione e conduzione dei fabbricati.



Che cosa è assicurato?

- ✓ I danni materiali e diretti subiti dai fabbricati assicurati in conseguenza di un evento accidentale non escluso ai sensi di polizza (garanzia All Risks Danni Diretti)
- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni involontariamente causati a terzi, compresi i locatori dei fabbricati assicurati, derivanti da morte, lesioni personali, danneggiamento di cose e animali a seguito di un fatto accidentale verificatosi in ragione della proprietà dei beni assicurati (garanzia RCT)
- ✓ I danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato derivanti da eventi atmosferici, entro un sottolimito da concordare con l'Assicuratore
- ✓ I danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato derivanti da terrorismo, entro un sottolimito da concordare con l'Assicuratore
- ✓ Le spese sostenute dall'Assicurato per il controllo, collaudo e relative prove di idoneità del fabbricato assicurato a seguito dei danni materiali e diretti subiti, entro un sottolimito pari ad Euro 20.000
- ✓ Le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento derivante da rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento del fabbricato, entro un sottolimito pari ad Euro 5.000 per sinistro e Euro € 20.000 per periodo assicurativo
- ✓ Danni materiali e diretti derivanti da:
 - grandine su fragili
 - acqua condotta
 - ricerca del guasto
 - fenomeno elettrico
 - movimentazione interna
 - guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche
 - derivanti da gelo
 - riparazione o ricostruzione di modelli e/o stampi
 - riparazione o ricostruzione archivi, documenti e disegni
- ✓ Danni a cristalli
- ✓ Oneri di ricostruzione
- ✓ Danni materiali e diretti ad enti all'aperto
- ✓ Danni indiretti derivanti dal deprezzamento merci indenni
- ✓ Spese di demolizione, sgombero e trasporto (sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile), comprese quelle in relazione ai residui rientranti nella categoria di rifiuti tossici e pericolosi (compresi quelli radioattivi), per i quali la normativa ambientale vigente e applicabile prevede specifici obblighi di demolizione, sgombero, trattamento e/o trasporto
- ✓ Spese di rimozione e ricollocamento di oggetti mobili
- ✓ Danni materiali e diretti subiti da amianto e prodotti o materiali contenenti amianto se fisicamente incorporati nel fabbricato assicurato, compresi i costi necessari per rimuovere o bonificare l'amianto e i prodotti o materiali



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni derivanti da atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, qualsiasi provvedimento di governo od Autorità anche locale di diritto o di fatto, compreso il fermo dell'attività da esse disposto, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione
 - ✗ Danni derivanti da atti dolosi del Contraente o dell'Assicurato o dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori
 - ✗ Danni subiti da terreni, boschi, alberi, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere
 - ✗ Danni subiti da baracche in legno e/o plastica, capannoni presso statici e simili
 - ✗ Danni derivanti da lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento, riempimento, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pontili, moli e piattaforme in genere
 - ✗ Responsabilità civile per danni a cose in consegna o custodia presso l'Assicurato
 - ✗ Responsabilità civile per danni derivanti dall'esercizio nei fabbricati assicurati di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini
 - ✗ Responsabilità civile per danni derivanti da circolazione di veicoli a motore
 - ✗ i danni diretti verificatisi in occasione di:
 - atti di guerra, (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione, occupazione militare, invasione, ammutinamento, usurpazione di potere;
 - qualsiasi provvedimento di governo o di un'Autorità, anche locale di diritto o di fatto, compreso un provvedimento di fermo dell'attività, di requisizione, confisca, nazionalizzazione, distruzione.
 - esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - mareggiate, penetrazione di acqua marina, franamento, smottamento e cedimento del terreno, subsidenza, frane, valanghe e slavine, bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto, tsunami;
 - epidemie, pandemie, endemie, contagi e infezioni da malattie trasmissibili;
 - un Danno Cyber
- In relazione alla copertura Danni Diretti derivanti da eventi atmosferici, sono inoltre esclusi:
- ✗ le merci all'aperto
 - ✗ i fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture
 - ✗ i macchinari e gli impianti all'aperto non fissi per destinazione

contenenti amianto che siano stati danneggiati, purché tale danno verificatosi durante il periodo assicurativo sia conseguenza diretta ed esclusiva di uno dei seguenti eventi: incendio, fulmine, esplosione, tempesta, grandine, fumo, caduta di aeromobili o urto con veicoli, sommosse o tumulti popolari, atti vandalici. Si precisa che l'indennizzo viene prestato esclusivamente per la parte di amianto che subisce il danno materiale e diretto

- ✓ Spese di ammortamento e perdita di valuta
- ✓ Anticipo indennizzo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, entro il limite di indennizzo di € 100.000 (Danni Diretti e Danni Indiretti)
- ✓ Onorari periti, architetti, ingegneri, consulenti, auditors e società di revisione (Danni Diretti e Danni Indiretti)
- ✓ Riserve di magazzino (Danni Indiretti)

Garanzie opzionali:

- ✓ Ricorso Terzi
- ✓ Furto e/o Rapina e/o Estorsione

L'Assicuratore risarcisce il danno fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. somme assicurate), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.

- ✗ capannoni pressostatici e simili
- ✗ baracche in legno e plastica e quanto in essi contenuto
- ✗ Danni diretti causati da o dovuti a:
 - dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori;
 - siccità, umidità atmosferica e non, variazioni di temperatura, colore, sapore o consistenza, corrosione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento d'aria causato da un evento non escluso dalla Polizza, deterioramento, erosione, esaurimento, ossidazione, evaporazione, termiti, insetti, vermi, roditori, animali in genere, di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni Assicurati

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono applicabili franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per ogni garanzia
- ! L'Impresa non sarà tenuta a prestare la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America
- ! In relazione alla copertura Danni Indiretti, l'assicurazione cesserà automaticamente nei casi di cessazione di attività, di fallimento dell'Assicurato o di ammissione dello stesso alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di messa in liquidazione

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Italia



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Fare quanto è possibile per evitare o diminuire ogni danno
- Denunciare per iscritto all'Assicuratore ogni eventuale sinistro entro 3 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza, predisponendo un elenco dettagliato dei danni diretti subiti e una stima dei danni indiretti e fornendo tutte le informazioni e la documentazione richiesta per la gestione del sinistro da parte dell'Assicuratore
- In caso di sinistro derivante da incendio o atto doloso, presentare entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, inviandone copia all'Assicuratore
- Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a specifica autorizzazione allo smaltimento fornita dall'Assicuratore o dal Perito da esso incaricato
- Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Assicuratore o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata inviata entro 1 mese dalla scadenza del periodo assicurativo in corso. La polizza prevede inoltre il diritto di recesso di entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni.

Assicurazione All Risks Danni Diretti e Responsabilità Civile

CHUBB®

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Polizza REAL ESTATE

DIP Aggiuntivo realizzato in data: marzo 2025. Aggiornato a FEBBRAIO 2026. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al (27 Marzo 2024), il patrimonio netto della società è pari a (€ 3.003.305.813), mentre il risultato economico di periodo ammonta a (€ 813.088.466). Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari al (176 %). Per ulteriori informazioni consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link: (<https://www.chubb.com/uk-en/about-us-uk/europe-financial-information.html>).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel DIP Danni.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

In relazione alla copertura Danni Diretti sono inoltre esclusi:

- ✗ causati da o dovuti a:
 - infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari, furto e rapina, estorsione, frode, malversazione, scippo e tentativi
 - perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose Assicurate;
 - trasporto e/o trasferimento delle cose Assicurate al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza;
 - contaminazione; inquinamento in genere sia graduale che accidentale; disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; fermentazione; putrefazione e muffa;
 - messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione o demolizione di cose non danneggiate;
 - guasti meccanici e guasti elettrici in genere, deperimento, esaurimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente Assicurato, causati dal suo naturale uso o funzionamento, smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati, cestinatura per svista;
 - vizio intrinseco, difetto latente, difetto meccanico, costruzione difettosa, errore di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi o non idonei, errori di lavorazione che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o già prodotte, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, vizio di prodotto;
 - lavori di costruzione, modifica, trasformazione e collaudo di fabbricati, montaggi, smontaggi, collaudo, manutenzione e revisione di macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le cose Assicurate;
 - assestamento, restringimento, cedimento o espansione di strutture portanti, fondamenta, pareti, pavimenti di fabbricati e/o impianti e/o macchinari, che abbia colpito le cose Assicurate;
 - materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
 - interruzione di reazioni termiche o isotermitiche che danneggino le merci in lavorazione;
 - eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle cose Assicurate;
 - mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
 - malattie trasmissibili o timore o minaccia (reale o percepita) di malattie trasmissibili. Sono parimenti esclusi i costi per operazioni di pulizia, igienizzazione, sanificazione, decontaminazione, rimozione, smaltimento, monitoraggio o test in relazione a malattie trasmissibili o a beni assicurati colpiti o che potrebbero essere colpiti da una malattia trasmissibile.

	- Multe, sanzioni - amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto, comprese attività di bonifica, di demolizione o maggiori costi di ricostruzione, errori nella progettazione, fabbricazione o installazione di amianto - perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualunque dato ✗ merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione; ✗ terreni, boschi, alberi, arbusti, prati, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere, suolo, i costi di condizionamento o modifica del suolo, acqua (eccetto l'acqua immagazzinata in serbatoi, tubi di distribuzione o altre apparecchiature di processo), scavi; ✗ aeromobili, velivoli spaziali, satelliti, natanti in genere, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti all' art. 354 del D. lsg 209/2005, mezzi di trasporto a fune, baracche in legno e/o plastica, capannoni presso statici e simili e loro contenuto, impianti per la produzione di energia elettrica; ✗ mezzi di trasporto su rotaie; ✗ lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento, riempimento, gallerie, miniere, pozzi, caverne e quanto in essi contenuto, ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, banchine, pontili, moli e piattaforme in genere strade, marciapiedi o altre superfici pavimentate; ✗ denaro, carte valori e titoli di credito in genere, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, pellicce, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, gioielli, perle, pietre preziose o semipreziose e metalli preziosi; ✗ cose aventi valore artistico od affettivo ✗ tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti; ✗ cose in leasing se ed in quanto già Assicurate da altre Polizze; ✗ sistemi operativi, programmi e software in genere. ✗ linee aeree di trasmissione o distribuzione di energia elettrica, telefonia, segnali telegrafici e di tutte le comunicazioni audio o visuali, incluse le strutture di supporto, al di fuori dell'area degli stabilimenti; ✗ fabbricati interamente inoccupati; ✗ beni all'aperto non fissi per loro natura e destinazione; ✗ amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto. In relazione alla copertura Danni Diretti derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, sono inoltre esclusi i danni: ✗ di interruzione dei processi lavorazione ✗ di mancata o anormale produzione o distribuzione di energia ✗ di alterazione o omissione di controlli o manovre ✗ danni e guasti, salvo quelli da incendio, verificatisi a seguito di occupazione dei locali qualora la stessa si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi. In relazione alla copertura Danni Diretti, derivanti da fatto di terrorismo, sono inoltre esclusi: ✗ la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o atti ad esso relativi ✗ i danni da interruzione d'esercizio risultanti da danni subiti da clienti o fornitori dell'Assicurato ✗ i danni da "impedimento d'accesso" a seguito ordinanza dell'Autorità ✗ i danni, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da interruzione di fornitura di servizi ✗ danni cagionati alle cose di Terzi ✗ perdite o danni derivanti direttamente o indirettamente da contaminazione di qualunque tipo, compresa l'emissione, il rilascio, lo scarico, la dispersione, la fuoriuscita di sostanze chimiche o biologiche, nonché l'esposizione a sostanze chimiche o biologiche In relazione alla copertura Danni Diretti derivanti da inondazioni o alluvioni, sono inoltre esclusi i danni: ✗ ad enti mobili all'aperto ✗ alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento. In relazione alla copertura Danni Diretti derivanti da guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche sono inoltre esclusi i danni: ✗ per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate ✗ verificatisi in conseguenza di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza ✗ dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate ✗ di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili ✗ attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che l'Impresa ne fosse a conoscenza ✗ ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate ✗ meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè: ✗ derivanti da errata progettazione. In relazione alla copertura Danni Diretti, garanzia Ricorso Terzi sono inoltre esclusi i danni: ✗ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate ✗ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo
--	---

	✗ subito da: - il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato, qualsiasi altro parente e/o affine se con loro conviventi - quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente - le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge, nonché gli amministratori delle medesime.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

- È prevista l'applicazione di specifiche franchigie per sinistro, indicate nella proposta formulata dall'Impresa
- Assicurazione parziale: se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato almeno 30 giorni prima del sinistro, proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i dodici mesi, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 17%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. I reclami possono essere presentati anche all'autorità di vigilanza o all'ente all'uopo preposto del Paese in cui l'Assicuratore ha la propria sede legale (FRA - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) scegliendo una delle opzioni disponibili al seguente link: https://acpr.banque-france.fr/fr/professionnels/vos-outils-et-services/signaler-lacpr-un-manquement-ou-une-infraction.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Regime Fiscale

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le operazioni di assicurazione effettuate interamente in Italia usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all'articolo 10, n.2 del DPR n. 633/72 che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE e sono soggette ad un'imposta sul premio assicurativo di cui alla Legge n. 1216/1961.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il Contraente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.chubb.com/content/dam/it/tabella-delle-patologie_oblio-oncologico.pdf.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il Contraente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- **Assicurato** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- **Assicurazione** Il contratto di Assicurazione.
- **Contraente** Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
- **Franchigia** L'importo fisso che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
- **Fabbricati** L'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, nonché le sue pertinenze quali centrale termica, box, recinzioni e simili; attrezzature sportive fisse, parco giochi, piscine, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e pertinenti; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, antenna televisiva centralizzata, ascensori, montacarichi, scale mobili come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes, affreschi e statue non aventi valore artistico.
- **Indennizzo** La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
- **Intermediario** L'Intermediario o l'Agente, come definiti ai sensi di legge, al quale è affidata la gestione amministrativa della Polizza.
- **Limite di Indennizzo** L'importo massimo che la Società è tenuta ad indennizzare per ciascun Sinistro o per uno o più Sinistri che avvengano nello stesso periodo assicurativo.
- **Polizza** Il documento che prova l'Assicurazione.
- **Premio** La somma dovuta dal Contraente alla Società.
- **Rischio** La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- **Scoperto** L'importo percentuale del danno determinato ai sensi di Polizza che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Relativamente alle sole garanzie Furto / Rapina / Estorsione, se prestate in Polizza: la percentuale dell'importo liquidabile a termini di Polizza che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
- **Sinistro** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Si precisa che i fatti dannosi tra essi connessi perché derivanti dalla stessa causa verranno considerati come unico sinistro.
- **Società** Chubb European Group SE.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE I – DANNI MATERIALI E DIRETTI

- **Allagamento** L'accumulo di acqua in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, rigurgito di fogna, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.
- **Atto Informatico** Un atto criminale o doloso non autorizzato (o una serie di atti dolosi o criminali non autorizzati tra di essi connessi), indipendentemente dal tempo e luogo in cui avvengono, o la minaccia o l'inganno di tale atto (o serie di atti tra essi connessi), riguardante l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di un Sistema Informatico.
- **Bradisismo** Lento movimento locale della crosta terrestre, diretta dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto. Si conviene che le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono da considerarsi "singolo sinistro".
- **Danno Cyber** Qualunque perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualunque natura direttamente o indirettamente causata, derivante o risultante da o favorita da o connessa a un Atto Informatico o un Incidente Informatico, compresa anche qualunque azione o misura intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a un Atto Informatico o un Incidente Informatico.
- **Dato** Qualunque informazione, fatto, concetto, codice o altra informazione di qualunque tipo registrata o trasmessa in una forma tale da consentirne l'uso, l'accesso, l'elaborazione, la trasmissione o l'archiviazione tramite un Sistema Informatico.
- **Eruzione vulcanica** La fuoriuscita sulla superficie terrestre di magma ed altri materiali gassosi provenienti dal cratere principale di un vulcano o da suoi crateri secondari. Ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "Eruzione vulcanica", si conviene che le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono da considerarsi "singolo sinistro".
- **Esplosivi** Sostanze e prodotti che anche in piccola quantità:
- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
- **Esplosione** Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Fissi ed infissi** Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
- **Flash Floods / Bombe d'acqua** Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

- **Lastre**

Tutte le lastre di cristallo, vetro e polycarbonato, nonché loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni poste sugli stessi, lastre poste sulle scale ed altri vani di uso comune del fabbricato descritto in Polizza, esclusi lucernai.
- **Incendio**

Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Incidente Informatico**

a) un errore o un'omissione (o una serie di errori od omissioni tra di essi connessi) riguardanti l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di un Sistema Informatico; o

b) la parziale o totale indisponibilità di un Sistema Informatico o il mancato accesso, elaborazione, uso o funzionamento di un Sistema Informatico (o una serie di indisponibilità o mancato accesso, elaborazione, uso o funzionamento tra essi connessi).
- **Incombustibili**

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **Macchinario, Attrezzature, Arredamento ed Apparecchiature Elettroniche**

Macchine, macchine d'ufficio, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino, di trasporto non iscritti al P.R.A. e di imballaggio.

Impianti idrici, termici, elettrici, impianti fissi e portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di segnalazione e comunicazione - serbatoi e sili non in cemento armato o muratura -.

Apparecchiature elettroniche, intendendosi per tali: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati - elaboratori di processo o di automazione di processi industriali (purché a corrente debole) - personal computers.

Mobilio, cancelleria, stampati, arredi, scaffalature, banchi, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio; indumenti, dischi, nastri ed altri supporti informatici, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.
- **Malattia trasmissibile**
 - qualunque malessere, malanno, patologia o malattia causati o trasmessi direttamente o indirettamente da un virus, un batterio, un parassita o altro organismo o qualunque loro modificazione, sia considerato vivente o non vivente, e indipendentemente dal mezzo di trasmissione, o
 - qualunque virus, batterio, parassita o altro organismo o qualunque loro modificazione, sia considerato vivente o non vivente, che sia capace di causare malessere, malanno, patologia o malattia.
- **Maremoto**

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene ed il cui epicentro si trova sotto la superficie del mare. Si conviene che le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono da considerarsi "singolo sinistro".

Il termine non comprende uno Tsunami.
- **Merci**

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione; escluso esplodenti.
- **Primo rischio assoluto**

Forma di copertura che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
- **Scoppio**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

- **Sistema Informatico**

Qualunque elaboratore elettronico, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi anche smart phone, laptop, tablet e dispositivi indossabili), server, cloud o microcontroller compresi qualunque sistema simile o qualunque configurazione dei precedenti e compreso qualunque connesso dispositivo di input, output o archiviazione dati e qualunque attrezzatura di networking o di back up, di proprietà dell'Assicurato o di terzi o gestito dall'Assicurato o da terzi.
- **Solai**

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
- **Subsidenza**

Lento e progressivo processo di abbassamento verticale del suolo causato da fattori geologici. Si conviene che le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono da considerarsi "singolo sinistro"
- **Terrorismo**

Fatto di terrorismo significa un atto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo; fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi, ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa. Nel caso che tale evento non sia garantito in Polizza e la Società affermi che in virtù della presente definizione un'eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.

Si conviene che per sinistro si intende il complesso dei danni indennizzabili cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili a una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza.
- **Tsunami**

Serie di onde che hanno origine da un terremoto, terremoto sottomarino, attività vulcanica, frane, impatti meteoritici nel mare o vicino ad esso. Si conviene che le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono da considerarsi "singolo sinistro".
- **Ubicazioni**

La localizzazione dell'insieme coordinato di beni aziendali, mobili e immobili, posti all'interno di un'area delimitata costituente il terreno pertinenziale. Il tutto, di proprietà o a conduzione dell'Assicurato per la relativa attività d'impresa come descritta in Polizza.
- **Valanghe, slavine**

Masse nevose che si distaccano in modo improvviso dai pendii di un rilievo, precipitando verso valle ed accrescendosi di volume durante il percorso. Si conviene che le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione sono da considerarsi "singolo sinistro".

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

- **Cose** Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
- **Danneggiamento a cose** Alterazione fisica e/o chimica di cose.
- **Massimale per ogni Sinistro** La massima esposizione della Società in ogni Sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
- **Retribuzioni** Qualsiasi corrispettivo che il datore di lavoro paga, a titolo di stipendi, mercedi, salari, compensi e canoni di affitto ai Prestatori di Lavoro o ad altri soggetti.
- **Sinistro** Per tutte le garanzie di Polizza, ad esclusione della Condizione Aggiuntiva "Estensione ai rischi da Inquinamento Graduale EIL - (claims made)": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione; limitatamente alla Condizione Aggiuntiva "Estensione ai rischi da Inquinamento Graduale EIL - (claims made)": la richiesta di risarcimento.
- **Sinistro in serie** Una pluralità di Sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti ed in più periodi annui di Assicurazione.
- **Subappaltatore** Il soggetto cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori.
- **Terrorismo** Vale la definizione prevista nelle DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE A –A1

Ai fini dell'esposizione di rischio, cosiddetta "**Cyber Risk**", si devono intendere valide ed operanti le seguenti ulteriori Definizioni:

- **Dati:** qualsiasi informazione personale o commerciale in ogni forma incluso, ma non limitato a, documentazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni mediche o sanitarie, informazioni personali, numeri e movimentazioni di conto, codici di sicurezza o informazioni relative a carte di credito o di debito, che siano o meno in formato elettronico e che appartengano o meno all'Assicurato.
- **Dati personali:**
 - A. Il nome di una persona fisica, il numero identificativo di un documento di identità o del codice fiscale, dati sanitari o di assistenza sanitaria, altre informazioni mediche riservate, il numero della patente di guida, di carte di credito o di debito, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo email, il numero di conto corrente o una password; o
 - B. ogni altra informazione personale non pubblica come definita nella Normativa sulla Privacy, in qualunque formato essi siano qualora, sulla base di tali informazioni, una persona fisica possa essere identificata o contattata.
- **Dati societari:** qualsiasi informazione societaria che sia su qualsiasi formato che includa, ma non limitata, registrazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni relative ai clienti che siano o meno su formato elettronico, e che siano o meno appartenente all'Assicurato.
- **Lesione fisica:** Una lesione al corpo, un malessere, una malattia o la morte. Il termine **Lesione fisica** non comprende un danno psichico, angoscia psichica, tensione psichica, stress emotivo, sofferenza, dolore o shock, indipendentemente dal fatto che ciò derivi da lesioni corporali, malessere, malattia o morte di una persona.

- **Malware:** programmi, file o istruzioni di natura dolosa che possano provocare interruzioni, danni o bloccare l'accesso a un software o al **Sistema informatico** o ai **Dati** in essi archiviati, o che possono in qualsiasi altro modo corrompere il funzionamento degli stessi, compresi codici maligni, ransomware, cryptoware, virus, trojan, worm e bombe logiche o a orologeria.
- **Normativa sulla privacy:** le norme relative alla tutela, alla custodia, al controllo o all'uso di **Dati personali**.
- **Sistema informatico:** Qualsiasi elaboratore elettronico hardware, software, firmware, dispositivo elettronico, dispositivo elettronico per l'archiviazione, dispositivi di duplicazione e conservazione di informazioni elettroniche, dispositivi di connessione di rete o loro componenti o relativi dispositivi di input e output, compresi quelli che possono operare mediante connessione internet o reti interne o che risultano connessi mediante dispositivi di archiviazione dati o altri dispositivi.
- **Violazione dei Dati:** Il furto, la perdita o l'illecita o non autorizzata divulgazione di **Dati Personali**.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE GARANZIE CATASTROFALI LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213

- **Alluvione/Inondazione/Esondazione**
La fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. L'evento non comprende uno Tsunami e un Maremoto.
- **Cose assicurate**
Le immobilizzazioni, se e nella misura in cui le relative somme assicurate sono indicate nella Scheda di Polizza.
- **Costo di rimpiazzo**
Valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.
- **Costo di ripristino**
Valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.
- **Durata dell'evento**
Per la garanzia **Sisma / Terremoto**: i danni materiali e diretti da Sisma/Terremoto avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile ("singolo Sinistro"), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza;

Per la garanzia **Alluvione/Inondazione/Esondazione**: i danni materiali e diretti da Alluvione/Inondazione/Esondazione avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato, che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile ("singolo Sinistro"), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza;

Per la garanzia **Frana**: i danni materiali e diretti da Frana avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato, che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile ("singolo Sinistro"), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza.

- **Frana**

Il movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
- **Grandi Imprese**

Le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi:
1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro;
2) numero di dipendenti pari o superiore a 500.
- **Immobilizzazioni**

Le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia:

 1. «Terreni»: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
 2. «Fabbricato»: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
 3. «Impianti e macchinari»: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
 4. «Attrezzature industriali e commerciali»: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
- **Oggetto della copertura assicurativa**

I danni alle Immobilizzazioni direttamente cagionati dagli eventi assicurati.
- **Sisma / Terremoto**

Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i Cose assicurate si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.
- **Somma assicurata**

L'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate ai sensi della presente Polizza.
- **Valore di ricostruzione**

L'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

XXII. TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza, non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

XXIII. ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

XXIV. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.; darne avviso alla Società oppure all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.;
- in caso d'incendio od atto doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a specifica autorizzazione allo smaltimento fornita dalla Società o dal Perito da essa incaricato senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre Cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- fornire a sue spese alla Società entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti.

XXV. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

XXVI. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- Direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; Oppure, a richiesta di una delle Parti;
 - Fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
- I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

XXVII. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più Assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

XXVIII. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

XXIX. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro, la Società provvede al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 c.c.

XXX. MANDATO DEI PERITI E/O DEGLI INCARICATI DELLA SOCIETÀ

I Periti e/o gli incaricati della Società devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli III (Obblighi in caso di Sinistro) e 3 (Assicurazione Parziale e Regolazione Premio) – qualora risulti attivata la Sezione Danni Indiretti;
- d. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le Cose assicurate avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 6 (VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO) delle *Condizioni Aggiuntive di Assicurazione – Sezione Danni Diretti*;
- e. procedere alla stima del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. V (PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO) lettera b) delle *Condizioni Generali di Assicurazione*, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Rimane in ogni caso impregiudicata qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali verranno comunque impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

XXXI. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

XXXII. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 C.C.

XXXIII. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

XXXIV. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C.

XXXV. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

XXXVI. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo non corso.

XXXVII. PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO ASSICURATIVO

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo assicurativo, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

XXXVIII. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

XXXIX. FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della Parte attrice, può essere quello dell'Autorità Giudiziaria competente per il luogo dove ha sede la Direzione della Società, o il Broker/Agenzia, cui è assegnata la Polizza o dove il Contraente ha la sua residenza.

XL. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

XX. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO PRIMA DELLA CHIUSA ISTRUTTORIA

A parziale deroga dell'art. VIII) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO delle *Condizioni Generali di Assicurazione* il Contraente può richiedere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza del "Certificato di chiusura di istruttoria" a condizione che presenti fideiussione bancaria a prima richiesta scritta e senza opporre eccezioni:

- per un importo pari all'indennizzo, maggiorato dell'interesse (prime rate) annuale;
- per tutta la durata necessaria all'ottenimento del "Certificato";
- da Istituto accettato dalla Società.

Qualora dal Certificato o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia, l'importo anticipato dalla Società dovrà essere restituito maggiorato degli interessi (prime rate) maturati alla data dell'avvenuta restituzione.

XXI. DIMINUZIONE DI VALORI

Fermo quant'altro disposto dall'art. XIV) (DIMINUZIONE DEL RISCHIO) delle *Condizioni Generali di Assicurazione*, si conviene che in caso di diminuzione di valori Assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti dal detto articolo, decorrerà dal giorno dell'avvenuta comunicazione e la Società rimborserà la corrispondente eventuale quota di premio netto anticipato e non consumato.

XXII. AUTOMATICA INCLUSIONE / ESCLUSIONE DI UBICAZIONI

Si intendono automaticamente esclusi dalla garanzia i Fabbricati alienati ed automaticamente compresi in garanzia quelli acquistati, purchè il loro acquisto/alienazione sia comprovato da idonea documentazione da esibire su richiesta della Società.

Resta convenuto che, in caso di aumento, il capitale massimo assicurabile per singola ubicazione è stabilito nella tabella LIMITI D'INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE e che non potranno essere automaticamente compresi in garanzia fabbricati di altezza superiore a 10 piani fuori terra.

L'inclusione di Fabbricati aventi parametri superiori a quelli sopra indicati, dovrà essere preventivamente richiesta alla Società e la copertura assicurativa decorrerà dalla data di conferma della Società stessa.

L'Assicurato si obbliga a comunicare alla Società, entro 60 giorni dopo il termine di ogni periodo assicurativo, documentazione riportante le variazioni intervenute e la Società provvederà ad emettere apposita appendice per l'aggiornamento dei valori che costituirà il nuovo premio annuo.

Con la suddetta appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo assicurativo trascorso con il calcolo del relativo rateo di premio in aumento o diminuzione.

La differenza di premio dovuto dovrà essere versata alla Società entro 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento a termini dell'art. XI (PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA) delle *Condizioni Generali di Assicurazione*.

XXIII. CLAUSOLA BROKER – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Il Contraente/Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, di aver affidato la gestione della presente Polizza alla Spett. AON SPA; di conseguenza tutti i rapporti e le comunicazioni inerenti alla presente Assicurazione saranno effettuati tempestivamente, in forma scritta, per conto del Contraente/Assicurato dalla Spett. AON SPA parimenti ogni comunicazione, in forma scritta, fatta dalla Società all'Intermediariosi intenderà come fatta al Contraente/Assicurato.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte alla Società dall'Intermediario e quelle fatte dal Contraente/Assicurato, prevarranno queste ultime.

Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta alla Polizza, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta ad inviare direttamente all'altra Parte nei termini e con le modalità previste dalla presente Assicurazione, nonché la denuncia di Sinistro che dovrà essere inviata, contestualmente all'Intermediarioe alla Società, sempre nei termini e con le modalità previste dalla presente Assicurazione.

XXIV. NON OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI APPLICAZIONE DI SANZIONI INTERNAZIONALI

La compagnia assicuratrice (Società) non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio espongano la compagnia assicuratrice a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea o dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

XXV. AMBITO TERRITORIALE

L'Assicurazione è operante esclusivamente per i danni occorsi nel territorio della Repubblica Italiana.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE**SEZIONE I – DANNI MATERIALI E DIRETTI**

ART. 1 RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga, durante il Periodo di efficacia della Polizza e alle condizioni tutte della presente Polizza, nei limiti della Somma assicurata per ciascuna partita e in corrispettivo del Premio, a indennizzare i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati indicati nella Scheda di Polizza, anche di proprietà di Terzi, causati da un qualunque evento improvviso e accidentale non espressamente escluso, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato, a condizione che I Fabbricati in questione si trovino esclusivamente nelle Ubicazioni indicate in Polizza".

ART. 2 ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in alcun caso a risarcire i danni:

- verificatisi in occasione di:
 - a. Atti di guerra, (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione, occupazione militare, invasione, ammutinamento, usurpazione di potere;
 - b. Qualsiasi provvedimento di governo o di un'Autorità, anche locale di diritto o di fatto, compreso un provvedimento di fermo dell'attività, di requisizione, confisca, nazionalizzazione, distruzione.
 - c. Esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - d. Mareggiate, storm surge, penetrazione di acqua marina, smottamento e cedimento del terreno, Subsidenza, valanghe e slavine, Bradisismo, Eruzioni vulcaniche, Maremoto, marea, Tsunami, fenomeni di acqua alta nella Laguna Veneta;
 - e. Epidemie, pandemie, endemie, contagi e infezioni da malattie trasmissibili;
 - f. Danno Cyber, indipendentemente dal fatto che sussista qualunque causa od evento che contribuisca in modo concomitante o in qualunque altra sequenza rispetto ad esso.

salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- causati da o dovuti a:
 - g. dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori;

- h. siccità, umidità atmosferica e non, variazioni di temperatura, colore, sapore o consistenza, corrosione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento d'aria causato da un evento non escluso dalla Polizza, deterioramento, usura, erosione, esaurimento, ossidazione, evaporazione, termiti, insetti, vermi, roditori, animali in genere, di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle Cose assicurate;
- i. infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari, furto e rapina, estorsione, frode, malversazione, scippo e loro tentativi;
- j. perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
- k. trasporto e/o trasferimento delle Cose assicurate al di fuori dell'Ubicazione indicata in Polizza;
- l. contaminazione, di qualunque tipo, compresa l'emissione, il rilascio, lo scarico, la dispersione, la fuoriuscita di sostanze chimiche e biologiche, nonché l'esposizione a sostanze chimiche o biologiche, (ad eccezione dei danni provocati da evento non altrimenti escluso, quando quest'ultimo abbia colpito e danneggiato le Cose assicurate, e delle risultanti spese di decontaminazione); inquinamento in genere sia graduale che accidentale; disinquinamento e risanamento delle Cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; fermentazione; putrefazione e muffa;
- m. messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione o demolizione di cose non danneggiate;
- n. guasti meccanici e guasti elettrici in genere, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente Assicurato, causati dal suo naturale uso o funzionamento, smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati, cestinatura per svista;
- o. vizio intrinseco, difetto latente, difetto meccanico, costruzione difettosa, errore di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi o non idonei, errori di lavorazione che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o già prodotte, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, vizio di prodotto;
- p. lavori di costruzione, modifica, trasformazione e collaudo di fabbricati, montaggi, smontaggi, collaudo, manutenzione e revisione di macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le Cose assicurate;
- q. assestamento, restringimento, cedimento o espansione di strutture portanti, fondamenta, pareti, pavimenti di fabbricati e/o impianti e/o macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le Cose assicurate;
- r. materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- s. interruzione di reazioni termiche o isoterme che danneggino le merci in lavorazione;
- t. eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle Cose assicurate;
- u. mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un Sinistro, indennizzabile a termini della presente Polizza, che abbia colpito le Cose assicurate.
- v. malattie trasmissibili o timore o minaccia (reale o percepita) di malattie trasmissibili. Sono parimenti esclusi i costi per operazioni di pulizia, igienizzazione, sanificazione, decontaminazione, rimozione, smaltimento, monitoraggio o test in relazione a malattie trasmissibili o a beni assicurati colpiti o che potrebbero essere colpiti da una malattia trasmissibile;
- w. Multe, sanzioni;
- x. Amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto, compreso:
 - attività di bonifica di qualunque tipo, compresi anche la rimozione o modifica di amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto da un edificio o una struttura di qualunque tipo, indipendentemente dal fatto che siano danneggiati o meno, dal motivo per cui tale rimozione o modifica sia effettuata e dal fatto che sia volontaria o richiesta da un'autorità amministrativa;
 - attività di demolizione o maggiori costi di ricostruzione di un bene, riparazione di un bene, rimozione di macerie o perdita d'uso di un bene causati, derivanti o intrapresi in osservanza di una legge, norma, regolamento od ordinanza che in qualunque modo regoli l'amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto;
 - errori nella progettazione, fabbricazione o installazione di amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto;

- y. Perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualunque Dato, compreso qualunque importo riguardante il valore di tale Dato, indipendentemente dal fatto che sussista qualunque causa od evento che contribuisca in modo concomitante o in qualunque altra sequenza rispetto quanto sopra descritto;
La presente esclusione non opera con riferimento ai costi di riparazione o sostituzione di un Supporto di Elaborazione Dati, di proprietà o in possesso dell'Assicurato, che abbia subito un danno materiale e diretto indennizzabile, nonché ai costi per copiare i Dati da back up o da originali di una generazione precedente, ad eccezione di quanto di seguito elencato, che rimangono pertanto non indennizzabili:
i costi di ricerca o di progettazione;
i costi per ricreare, raccogliere o assemblare i Dati;
il valore dei Dati, anche nel caso in cui i Dati non possano essere ricreati, raccolti o assemblati.
Si precisa che nel caso in cui tale supporto non venga riparato, sostituito o ripristinato, la base per la valutazione del danno sarà il costo del Supporto di Elaborazione Dati vuoto.
- z. Terremoto/Sisma, Alluvione/Inondazione/Esondazione, Frana (come definiti specificatamente per l'assicurazione Garanzie catastrofali e salvo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2023, n 213 relativamente agli eventi catastrofali ove inclusi tra le garanzie indicate come acquistate nella Scheda di Polizza).

Nel caso poi ne derivi altro danno risarcibile ai sensi della presente Polizza, la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

ART. 3 COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE

- a. Merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- b. Terreni (salvo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2023, n 213 relativamente agli eventi catastrofali ove inclusi tra le garanzie indicate come acquistate nella Scheda di Polizza), boschi, alberi, arbusti, prati, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere, suolo, i costi di condizionamento o modifica del suolo, acqua (eccetto l'acqua immagazzinata in serbatoi, tubi di distribuzione o altre apparecchiature di processo), scavi;
- c. Aeromobili, velivoli spaziali, satelliti, natanti in genere, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti all' art. 354 del D.lgs. 209/2005, mezzi di trasporto a fune, baracche in legno e/o plastica, capannoni presso statici e simili e loro contenuto, impianti per la produzione di energia elettrica;
- d. Mezzi di trasporto su rotaie;
- e. Lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento, riempimento, gallerie, miniere, pozzi, caverne e quanto in essi contenuto ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, argini, banchine, pontili, moli e piattaforme in genere e impianti di perforazione offshore, strade, marciapiedi o altre superfici pavimentate;
- f. Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, pellicce, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, gioielli, perle, pietre preziose o semipreziose e metalli preziosi, qualora gli enti precedentemente descritti abbiano valore unitario maggiore di € 10.000,00. La Società in ogni caso indennizzerà relativamente agli enti descritti nel presente comma un massimo complessivo di € 50.000,00 per uno o più Sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa; si intendono in ogni caso escluse cose aventi valore artistico od affettivo;
- g. Tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
- h. Cose in leasing se ed in quanto già Assicurate da altre Polizze;
- i. Sistemi operativi, programmi e software in genere;
- j. Linee di trasmissione o distribuzione di energia elettrica, telefonia, segnali telegrafici e di tutte le comunicazioni audio o visuali, incluse le strutture di supporto, al di fuori dell'area degli stabilimenti;
- k. Fabbriati interamente inoccupati, ossia interamente non impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa dell'Assicurato, come dichiarato nella Scheda di Polizza;
- l. Enti all'aperto non fissi per loro natura e destinazione;
- m. Amianto, prodotti contenenti amianto o materiali contenenti amianto;
- n. Fabbriati costruiti in Aree Golenali;
- o. Beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione

ART. 4 DELIMITAZIONI DI GARANZIA

La Società indennizza altresì:

- a. le spese necessarie per la riparazione o la ricostruzione di **modelli e/o stampi**, che risultino danneggiati a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza nella forma a Primo Rischio Assoluto sino alla concorrenza dell'importo specificato nei LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE.
L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal Sinistro;
- b. le spese necessarie per la riparazione o la ricostituzione degli **archivi, documenti, disegni**, mantenuti in forma cartacea e/o informatica, che risultino danneggiati a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza nella forma a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo specificato nei LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE.
L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal Sinistro;
- c. le **spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare** al più vicino scarico autorizzato i residui del Sinistro, pagabile a termini di Polizza, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile. Sono comprese:
 - le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro rientranti nella categoria di rifiuti tossici e pericolosi (compresi quelli radioattivi), per i quali la normativa ambientale vigente e applicabile prevede specifici obblighi di demolizione, sgombero, trattamento e/o trasposto. Tali presenti spese sono coperte, fermo quanto disposto al punto d) che segue e fermo quanto previsto dall'art. VII (LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO) delle *Condizioni Generali di Assicurazione*, sino alla concorrenza dell'importo di **€ 50.000,00** (cinquantamila);
 - le spese di rimozione e ricollocamento degli oggetti mobili nel caso in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall'Assicurato, resesi necessarie in seguito ad un Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza. Tali spese sono coperte sino alla concorrenza di **€ 50.000,00.-** (cinquantamila);
- d. i danni materiali e diretti subiti da **amianto e prodotti o materiali contenenti amianto** se fisicamente incorporati nel fabbricato assicurato, compresi i costi necessari per rimuovere o bonificare l'amianto e i prodotti o materiali contenenti amianto che siano stati danneggiati, purché tale danno verificatosi durante il periodo assicurativo sia conseguenza diretta ed esclusiva di uno dei seguenti eventi: incendio, fulmine, esplosione, tempesta, grandine, fumo, caduta di aeromobili o urto con veicoli, sommosse o tumulti popolari, atti vandalici. Si precisa che l'indennizzo viene prestato esclusivamente per la parte di amianto che subisce il danno materiale e diretto. Tali danni e costi sono coperti sino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato alla Scheda di Polizza.

Relativamente a:

- e. I danni causati ai fabbricati da **sovraccarico di neve** sono risarcibili solamente se le loro caratteristiche costruttive sono conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione. Per le cose in essi contenute la garanzia è operante purché i danni si siano verificati a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti dovuto alla pressione del carico di neve;
- f. I danni causati da **eventi atmosferici**, intendendosi per tali i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da:
 1. grandine, vento e quanto da esso trasportato;
 2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra;

Sono escluse le merci all'aperto, i fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture, i macchinari e gli impianti all'aperto non fissi per destinazione, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;

Si conviene che gli eventi occorsi nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro" purché avvenuti nel periodo di Assicurazione;
- g. I danni materiali diretti occorsi a seguito o in occasione di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi**, la Società non risponde dei danni causati da: interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione

o omissione di controlli o manovre, nonché dei danni e guasti, salvo quelli da incendio, verificatisi a seguito di occupazione dei locali qualora la stessa si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi.

Ai fini di un eventuale indennizzo dovuto a **fatto di terrorismo**, si intendono in ogni caso esclusi:

1. la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o atti ad esso relativi;
2. i danni da interruzione d'esercizio risultanti da danni subiti da clienti o fornitori dell'Assicurato;
3. i danni da "impedimento d'accesso" a seguito ordinanza dell'Autorità;
4. i danni, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da interruzione di fornitura di servizi;
5. danni cagionati alle cose di Terzi;
6. perdite o danni derivanti direttamente o indirettamente da contaminazione di qualunque tipo, compresa l'emissione, il rilascio, lo scarico, la dispersione, la fuoriuscita di sostanze chimiche o biologiche, nonché l'esposizione a sostanze chimiche o biologiche,

anche se una o più delle sopraindicate garanzie sono prestate nelle apposite Sezioni Danni Diretti e Danni Indiretti).

Si conviene che per sinistro si intende il complesso dei danni indennizzabili cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili a una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza.

- h. I danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate per effetto di **Allagamento**, la Società non risponde dei danni:
- a enti mobili all'aperto;
 - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Si conviene che gli eventi occorsi nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro" purché avvenuti nel Periodo di efficacia della Polizza;

- i. I danni materiali subiti dalle Cose assicurate in conseguenza di **gelo** che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in Polizza. La Società risponde dei danni purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedenti al Sinistro.

ART. 5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

FABBRICATI (VALORE A NUOVO)

Premesso che:

1. il valore a nuovo del Fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato Assicurato, comprendendo tutti i costi e/o oneri che dovessero gravare al momento della ricostruzione, per disposizioni di Enti e/o Autorità Pubbliche ed escludendo soltanto il valore dell'area;
2. il valore del Fabbricato al momento del Sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1. un deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso ed ogni altra causa concomitante.

Si calcola il *supplemento di indennizzo* che, aggiunto al precedente valore di cui al punto 2., costituisce l'ammontare del danno calcolato in base al cosiddetto VALORE A NUOVO. Agli effetti dell'art. 6 – Assicurazione Parziale – della presente Sezione, il *supplemento di indennizzo*, qualora la somma assicurata risulti:

- a. superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b. inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "Assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c. eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro, diventa nullo.

In caso di coesistenza di più Assicurazioni agli effetti della determinazione del *supplemento di indennizzo* si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle Assicurazioni stesse.

Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo dei beni assicurati sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale in modo corrispondente alle necessità dell'Assicurato a condizione che l'esborso della Società non venga aumentato a

seguito di varianti di luogo e/o di modo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data del verbale di accertamento del danno o del verbale definitivo di perizia.

TERRENI:

la copertura è prestata nella forma a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza del Massimale o Limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

L'ammontare del danno per Terreni si calcola:

determinando il costo delle spese sostenute per il ripristino del terreno stesso (sbancamento, livellamento) al fine di riportarlo alla situazione ante Sinistro.

ART. 6 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, e maggiorate del 10%, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, maggiorato del 10%, e quello risultante al momento del Sinistro.

In caso di Sinistro indennizzabile che abbia colpito una o più partite riguardanti le Sezioni tutte di Polizza soggette al disposto del primo comma del presente Articolo, qualora l'ammontare del danno relativamente a dette partite al lordo di eventuali franchigie e scoperti risulti uguale o inferiore ad € 100.000,00, la Società indennizza il danno senza applicazione del primo comma del presente Articolo (applicazione della proporzionale).

ART. 7 ATTIVITÀ ASSICURATA

Le coperture assicurative di cui alla presente Polizza sono prestate per l'attività dell'Azienda dichiarata in Polizza e che deve:

- coincidere con l'attività dichiarata al momento della sottoscrizione della Polizza;
- essere l'attività cui è destinato il/i Fabbicato/i comprese le strutture accessorie, ed il Contenuto presenti presso l'Azienda.

ART. 8 DANNI A CRISTALLI

In base alle seguenti condizioni e con avvertenza che per detta garanzia non è applicabile il disposto dell'art. 6 – Assicurazione Parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione Danni Diretti.

La Società assicura le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro (escluse quindi le cornici), collocate ed installate nel luogo indicato nella presente Polizza, contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di Terzi, sempreché alla data di entrata in vigore della presente Polizza esse siano integre ed esenti da difetti.

Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a sensi di Polizza.

L'Assicurazione non copre i danni:

- a) avvenuti in occasione di atti di guerra, anche se civile, invasione, operazioni militari, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, gelo, grandine, emanazione di calore e radiazioni atomiche, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- b) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

ART. 9 BENI TUTELATI / SPESE DI RESTAURO

Relativamente agli immobili sottoposti a tutela Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con certificazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in caso di danno risarcibile a termini della presente Polizza, la Società rimborserà anche i costi sostenuti per artigiani specialistici intervenuti per il ripristino dell'immobile nelle condizioni antecedenti il danno.

Per tali costi aggiuntivi non è operante il disposto dell'art. 6 – Assicurazione Parziale – della presente Sezione e la Società non pagherà somma maggiore a € 20.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo.

ART. 10 TERRENI RECINTATI NON EDIFICATI

Se l'Assicurato è proprietario di terreni recintati non edificati, risultanti da idonee documentazioni amministrative, a seguito di danno materiale e diretto alla recinzione, con conseguente occupazione abusiva da parte di terzi di detti terreni che non si protragga per oltre 8 giorni, la Società indennizzerà le spese relative al ripristino delle recinzioni ed eventuali spese di pulizia del terreno fino ad un massimo di € 20.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo.

Si precisa che la presente estensione di garanzia si intende operante esclusivamente per terreni validamente recintati e che, qualora l'occupazione dovesse protrarsi oltre 8 giorni consecutivi, la Società non risarcirà i danni anche se verificatisi in detto periodo.

ART. 11 ESTENSIONE PIANTE ARBOREE

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 3 Lettera a.– Cose Escluse dall'Assicurazione – si prende atto che la Società indennizzerà i danni materiali diretti subiti dalle piante arboree vive ed attaccate al terreno, direttamente causate da eventi atmosferici.

La società non indennizzerà i danni:

- parziali, quali rottura o perdita di rami;
- a fiori o frutti pendenti o futuri;
- ad alberi che al momento del Sinistro risultassero affetti e/o contagiati da malattie di qualunque genere;
- indiretti, quali temporaneo arresto o ritardo vegetativo e genericamente tutti quelle patologie temporanee e reversibili anche se favoriti e/o verificatisi a seguito degli eventi sopra descritti.

La valutazione del danno subito avverrà sulla base dell'età, della specie e delle condizioni della pianta arborea.

Per la presente estensione di garanzia la Società non risarcirà somma maggiore a € 20.000,00 per Sinistro e periodo assicurativo e € 2.000,00 per singola pianta arborea.

ART. 12 DANNI A SERBATOI INTERRATI

A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 3 – Lettera c. – Cose Escluse dall'Assicurazione – si prende atto che la Società indennizzerà le spese sostenute per i lavori di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili, strettamente necessarie per la riparazione o sostituzione dei serbatoi interrati, compreso il rimpiazzo del combustibile danneggiato, sempreché il danno occorso sia derivante da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Per la presente estensione di garanzia la Società non risarcirà somma maggiore a € 20.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo.

ART. 13 RIMPIAZZO DEL COMBUSTIBILE

La Società indennizzerà le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

Per la presente estensione di garanzia la Società non risarcirà somma maggiore a € 5.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per periodo assicurativo.

L'indennizzo a termini del presente articolo non potrà essere in alcun modo cumulato a quanto disposto dal precedente art.12 – Danni a serbatoi interrati.

ART. 14 FURTO DI FISSI, SERRAMENTI E IMPIANTI

A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 2 – Lettera f. – Esclusioni – si prende atto che la Società indennizzerà le spese sostenute per il ripristino di fissi, serramenti e/o impianti delle parti comuni del fabbricato danneggiati in occasione di furto tentato o commesso nell'immobile Assicurato.

Per la presente estensione di garanzia la Società non risarcirà somma maggiore a € 20.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo.

ART. 15 ONORARI PERITI, ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI, AUDITORS E SOCIETÀ DI REVISIONE

In caso di Sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione di Polizza, la Società risarcisce le spese e/o gli onorari di competenza dei professionisti sopraccitati, che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché le spese e/o gli onorari degli Architetti, Ingegneri, e Consulenti, Auditors e Società di revisione in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per le reintegrazioni delle perdite in caso di danno a fabbricati, incluse le spese sostenute a questo titolo.

ART. 16 OPERE DI FONDAZIONE

A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la Società risponderà delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente Polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato entro il limite di € 50.000,00;
 - leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;
- anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.

La presente estensione ha validità a condizione che il valore delle opere di fondazione sia effettivamente compreso nella somma assicurata.

ART. 17 ONERI DI RICOSTRUZIONE

Nel capitale Assicurato alla partita "Fabbricati" si intendono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati Assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

ART. 18 SPESE DI COLLAUDO

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di fabbricati Assicurati a seguito di Sinistro risarcibile a termini di Polizza, ma non direttamente danneggiati dal Sinistro stesso.

Per la presente estensione di garanzia la Società non risarcirà somma maggiore a € 20.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo.

ART. 19 ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società:

- è condizionata alla prova inequivocabile - fornita alla Società dall'Assicurato - che lo stesso ha iniziato i lavori per ripristinare il bene Assicurato;
- verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

Nel caso che l'Assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

ART. 20 PERDITA PIGIONI

Relativamente alla partita Perdita delle Pigioni, se i fabbricati Assicurati sono colpiti da Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigioni che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e non utilizzabili e per i quali risultano pagati, nei tempi e modi stabiliti nel contratto di locazione in vigore al momento del Sinistro, almeno gli ultimi tre canoni di affitto. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, ma non oltre il limite previsto nella scheda di Polizza.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato – Proprietario che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

L'importo Assicurato per tale garanzia deve intendersi pari all'importo della pigione stabilita contrattualmente con il Locatario, risultante al momento della stipula della Polizza od eventuali successivi aggiornamenti.

Viene convenuto che se al momento del Sinistro la somma assicurata risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ART. 21 FABBRICATI INOCCUPATI (OSSIA INTERAMENTE NON IMPIEGATI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA DELL'ASSICURATO) DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE

Qualora, nel corso del periodo di copertura, un Fabbricato assicurato diventasse interamente inoccupato, fermo l'obbligo di comunicazione da parte della Contraente in base a quanto disposto dall'art. XIII – Aggravamento del Rischio – delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Fabbricato si intenderà automaticamente escluso dalla copertura a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui quest'ultimo risulterà inoccupato.

ART. 22 FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga dell'art. 2 lettera n) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde senza l'applicazione del disposto di cui all'art.7) delle Condizioni Generali di Assicurazione, dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ad eccezione dei danni alle apparecchiature elettroniche.

ART. 23 GRANDINE SU FRAGILI

La Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica;
- anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Per la presente estensione di garanzia la Società non indennizzerà somma maggiore di quanto stabilito nella tabella LIMITI D'INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE per Sinistro e per periodo assicurativo.

ART. 24 DANNI DA ACQUA CONDOTTA**1) Rottura accidentale di condutture ed impianti fissi**

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ripristinare il fabbricato descritto in Polizza per i danni materiali e diretti prodotti da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di condutture ed impianti fissi del fabbricato, esclusi quelli interrati.

Si intendono comprese in garanzia:

- a. le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
- b. le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato; nonché i danni materiali e diretti conseguenti a rottura di condutture del fabbricato stesso, causati da gelo, con esclusione dei danni:
 - a. da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate;
 - b. ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro.

2) Occlusione di condutture

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in Polizza da occlusione di condutture, di impianti idrici, igienici e di riscaldamento, insufficiente smaltimento di acque meteoriche o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana, nonché i danni relativi a rigurgito di fogna.

ART. 25 RICORSO TERZI PER DANNI D'ACQUA

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del limite di indennizzo convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di Terzi derivanti esclusivamente da "Danno da Acqua condotta" indennizzabile a termini di Polizza così come definito dal precedente articolo.

Ai soli fini della presente garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. Questa garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del limite di indennizzo. Per questa estensione si applica uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di € 5.000,00.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati Terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato, qualsiasi altro parente e/o affine se con loro conviventi;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7127/91, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO:

Proprietà dei fabbricati elencati nella SCHEDA DI POLIZZA e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione. (NAICS 531110-531120):

E' compresa la gestione e conduzione dei fabbricati Assicurati, intendendosi per tale l'attività amministrativa correlata alla proprietà dei fabbricati stessi.

Si intende invece esclusa la gestione e conduzione di impianti, e/o di servizi, relativi ai fabbricati Assicurati; tali attività potranno esse incluse con pattuizione specifica e a condizioni economiche e normative da concordarsi tra le Parti contraenti.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROPRIETARI DI FABBRICATI

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione**a) Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricati elencati nella presente Polizza.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50, compresi i danni causati dalla caduta di neve da fabbricati e piante.

Art. 2 Persone non considerate Terze

Non sono considerati Terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti nonché alla conduzione di questi ultimi. Se, tuttavia, l'Assicurazione riguarda fabbricati ad uso rurale sono sempre considerati Terzi i coloni, i mezzadri, gli affittuari ed i loro familiari, esclusi però i danni alle scorte vive e morte del fondo a chiunque appartengano;
- d) I subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

Art. 3 Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione **R.C.T.** non comprende i danni:

- a. cagionati da acqua, inclusi spargimento di acque o rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed, in genere, da insalubrità dei locali;
- b. alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo in consegna e/o custodia;
- c. da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, **salvo, per questa ultima tipologia di copertura, quanto previsto espressamente all'Art. 7 che segue;**
- d. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
- e. derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in Polizza, da parte dell'Assicurato o di Terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
- f. derivanti da lavori di manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione **ed in generale conseguenti alla gestione e conduzione di impianti e/o servizi relativi ai fabbricati Assicurati**, salvo quanto previsto al secondo comma dell'Articolo "Descrizione del Rischio" della Sezione II – Responsabilità Civile Verso Terzi.
- g. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
- h. da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs n° 209 del 7 Settembre 2005 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'Assicurazione;
- i. conseguenti a detenzione od impiego di esplosivi;
- j. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto espressamente ricompreso; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- k. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;
- l. derivanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche (EMF) da parte di qualsiasi apparecchiatura (inclusi telefoni cellulari) ed impianti (incluse le antenne);
- m. conseguenti a qualsiasi Responsabilità Civile Professionale, intendendosi per tale i danni derivanti direttamente o indirettamente da attività di tipo intellettuale fornite a terzi dietro compenso, quali attività di ideazione, progettazione, disegno, programmazione, sviluppo, analisi, organizzazione e/o creazione in riferimento a qualunque bene tangibile o intangibile o servizio, comprese attività professionali che prevedono l'iscrizione ad albi professionali.
- n. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivatigli dalla legge;
- o. derivanti da Cyber Risk, cioè conseguenti a:

- ✓ una Violazione dei Dati relativa ai Dati Personali di Terzi o all'illecita o non autorizzata divulgazione di Dati societari appartenenti a Terzi;
 - ✓ Cyber Liability, cioè un Danno a cose, inclusi i Dati, e/o una Lesione Fisica, solo direttamente derivante da Malware o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'Assicurato, di qualsiasi Sistema Informatico.
- p. direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare.

Si precisa infine che la presente Assicurazione altresì non comprende, e pertanto non saranno ammessi al risarcimento, gli importi che l'**Assicurato**/Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages);

Art. 4 Esclusione assoluta amianto/asbesto e silice

Ad integrazione di quanto previsto in Polizza, si precisa che la presente Assicurazione non comprende, (e pertanto non saranno ammessi al risarcimento), sia danni a persone e/o a cose, nonché tutti i costi, le spese, le perdite patrimoniali e qualunque altra obbligazione derivante, direttamente, indirettamente e/o comunque correlata, alla reale, presunta o potenziale presenza di asbesto/amianto e silice o dall'esposizione agli stessi, o da prodotti e materiali contenenti i suddetti elementi.

Per asbesto / amianto e silice si intende il minerale in ogni forma, che in qualunque momento possa essere:

1. inalato come fibra, particella o polvere;
2. contenuto in o facente parte di un prodotto, di una struttura, o di qualsiasi altra cosa;
3. depositato sul vestiario;
4. ingerito; oppure
5. trasmesso con qualsiasi altro mezzo.

Art. 5 Esclusione funghi, muffe, batteri

Ad integrazione di quanto previsto in Polizza, si precisa che la presente Assicurazione non comprende né i danni a persone e/o a cose, né tutti i costi, le spese, le perdite patrimoniali o qualunque altra obbligazione derivante, direttamente, indirettamente o comunque correlata, alla reale, presunta o potenziale presenza di funghi, batteri, muffe o dall'esposizione agli stessi o da prodotti e materiali contenenti i suddetti elementi.

Per funghi, batteri e muffe si intende qualsiasi tipo o forma di funghi, di muffe in genere, di micotossine, di spore, gli odori e/o i sottoprodotti prodotti o rilasciati dai funghi.

Art. 6 Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico e/o ai mezzi in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose caricate, scaricate e/o trasportate sui mezzi stessi o ivi contenute. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

Art. 7 Ricorso Terzi da incendio

A parziale deroga dell'art. 3, lett. c) delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Proprietari di Fabbricati", la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute.

Ai soli fini della presente garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del **Massimale** R.C.T. con l'applicazione del sottolimito e della franchigia e/o scoperto previsti nella SCHEDA DI POLIZZA.

Art. 8 Danni da interruzione o sospensione di attività

A parziale deroga dell'art. 3, lett. d) delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Proprietari di Fabbricati", la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.**

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale R.C.T. con l'applicazione del sottolimito e della franchigia e/o scoperto previsti nella SCHEDA DI POLIZZA.

Art. 9 Danni da inquinamento accidentale (72h)

A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli immobili assicurati.

Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni all'interno dei siti produttivi dell'Assicurato volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

- ✓ l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a "Terzi" entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
- ✓ fermo quanto previsto dalle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE in merito alla denuncia dei Sinistri, ogni Sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Società nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione dell'Assicurazione.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del Massimale R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito annuo riportato nella SCHEDA DI POLIZZA per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo Assicurativo e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo di EURO 5.000,00 per ciascun Sinistro.

La presente garanzia opera esclusivamente con territorialità "Paesi Europei" e non comprende i danni:

- a) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- b) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in Polizza;
- c) cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- d) conseguenti:
 - ✓ alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - ✓ alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La sopra esposta esclusione d) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

L'Assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sottolimito previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile a termini di Polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. Resta inteso che tale importo è da considerarsi parte e non in aggiunta al sottolimito sopra indicato per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo Assicurativo.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze; inoltre non vale per qualsiasi tipo di danno verificatosi in relazione al noleggio e/o comodato d'uso di impianti e/o installazioni dell'Assicurato presso terzi.

Art. 10 Valore del fabbricato e Assicurazione parziale

Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo di ciascun fabbricato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area, senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente. La variazione di tale valore dovrà essere comunicata in sede di regolazione premio, come previsto all'art. XXII (Automatica Inclusione / Esclusione Di Fabbricati) delle Norme Comuni che regolano l'Assicurazione in generale; qualora tuttavia tale variazione fosse dovuta ad una modifica sostanziale del fabbricato (ampliamento, sopraelevazione, miglione, etc.) dovrà essere comunicata

tempestivamente alla Società, anche ai sensi dell'Art. XIII (Aggravamento del rischio) delle Norme Comuni, che regolano l'Assicurazione in generale.

Se al momento del Sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre 15% il valore dichiarato in Polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del Sinistro e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

Art. 11 Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE III - GARANZIE CATASTROFALI RELATIVE ALLE UBICAZIONI IN ITALIA (EX LEGE 30 12 2023 N. 213)

ART. 1 RISCHIO ASSICURATO EVENTI CATASTROFALI

La Società si obbliga, durante il Periodo di efficacia della Polizza ed alle condizioni tutte della presente Polizza, nei limiti della Somma assicurata per ciascuna partita e in corrispettivo del Premio convenuto, a indennizzare i danni materiali e diretti, improvvisi e accidentali, causati alle Cose assicurate-dai seguenti eventi catastrofali, a condizione che le Cose assicurate si trovino nelle Ubicazioni assicurate e che i danni siano avvenuti nel corso della Durata dell'evento:

- 1. SISMA / TERREMOTO:** nei limiti indicati alla Scheda di Polizza;
- 2. ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE:** nei limiti indicati alla Scheda di Polizza;
- 3. FRANA:** nei limiti indicati alla Scheda di Polizza.

Si rimanda alla Scheda di Polizza per Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo, a condizione che siano indicate come Garanzie operanti.

La Società indennizza altresì:

- i guasti causati alle Cose assicurate per ordine delle Autorità in quanto necessari per impedire, limitare o arrestare l'evento dannoso, nonché - con riferimento a quanto previsto dall'art 1914 C.C. - i guasti prodotti dall'Assicurato o da terzi in quanto necessari per impedire, limitare o arrestare l'evento dannoso.
- gli **Onorari Periti, Architetti, Ingegneri, Consulenti, Auditors e Società di revisione** in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l'assicurazione. Limiti e franchigie come da scheda di polizza.

La presente Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della Polizza, che il **Fabbricato**:

- sia adibito esclusivamente all'attività dell'Assicurato indicata in Polizza, comprese tutte le operazioni complementari e accessorie dell'attività principale e necessarie alla stessa, se non esplicitamente escluse;
- si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione;
- sia stato costruito, ristrutturato o comunque modificato, in maniera conforme alle norme tecniche di legge e di eventuali atti, ordini, autorizzazioni e/o provvedimenti di ogni genere resi dalle autorità locali competenti, soprattutto in considerazione del Rischio sismico, relativo alle costruzioni, ristrutturazioni o modifiche in

vigore alla data di costruzione o intervento sullo stesso e sia stato adeguato ad eventuali norme imperative intervenute dopo la costruzione /ristrutturazione dello stesso;

- sia stato costruito, ristrutturato o eventualmente modificato, con le necessarie autorizzazioni edificatorie ed in maniera conforme alle stesse.

In nessun caso la Società indennizzerà, per singolo Sinistro, un importo maggiore della Somma assicurata prestata per la singola Partita di cui alla Scheda di Polizza. Limiti di indennizzo, Franchigie e/o Scoperti come da Scheda di Polizza.

ART. 2 ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA PRESENTE SEZIONE GARANZIE CATASTROFALI

A integrazione di quanto indicato nell'Art. 2 Esclusioni e nell'Art. 3 Cose escluse dall'Assicurazione, La Società non è obbligata in alcun caso a risarcire i danni:

- che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito degli eventi catastrofali assicurati;
- che sono conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Esclusioni specifiche in relazione all'evento Sisma / Terremoto

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni sopra riportate, sono sempre esclusi:

- i danni da Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- danni da Frana

Esclusioni specifiche agli eventi Alluvione/Inondazione/Esondazione

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni generali, sono sempre esclusi:

- i danni da Flash Floods nella misura in cui non determinino direttamente una Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- i danni da variazione della falda freatica;
- i danni da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione;
- i danni da intasamento, traboccamento o rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, se non direttamente correlati all'evento Alluvione/Inondazione/Esondazione assicurato;
- i danni da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- i danni dovuti alle infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del Fabbricato oggettivamente riscontrabile;
- i danni da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- i danni causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili salvo che tali eventi siano direttamente connessi all'Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- i danni da Frana

Esclusioni specifiche all'evento Frana

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni generali, sono sempre esclusi:

- i danni da Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- i danni da distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- i danni da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
- i danni da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso;
- i danni derivanti da cedimento del terreno se non causato da Frana.

* * * * *

CONDIZIONI PARTICOLARI

(da concordare)

ACCORDO TRA LE PARTI

L'Assicurato/Contraente dà atto che le condizioni di Polizza Particolari, Aggiuntive, dattiloscritte non sono predisposte unilateralmente dalla Compagnia ma sono il risultato di specifiche trattative tra le Parti contraenti, con conseguente inapplicabilità degli art. 1341/1342 del Codice Civile.

Firma_pt2

Quotazione

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO O DEL CONTRAENTE

L'ASSICURATO O CONTRAENTE DICHIARA:

- 1) che le Cose assicurate od altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero nell'ultimo quinquennio danni della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente Polizza;
- 2) le cose descritte nella presente Polizza non sono assicurate presso altre Società;
- 3) per i rischi oggetto della presente Polizza non ha avuto contratti stornati da altre Società.

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della Polizza.

Agli effetti dell'art.1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle *Condizioni Generali di Assicurazione*:

- | | |
|------------|--|
| Art. III | OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO; |
| Art. IV | ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO; perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti; |
| Art. V | PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO; |
| Art. VI | ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun Assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri Assicuratori; |
| Art. VIII | PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO: sospensione in caso opposizione; |
| Art. XV | RECESSO IN CASO DI SINISTRO; |
| Art. XVI | PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO ASSICURATIVO; tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 30 giorni prima della scadenza; |
| Art. XVIII | FORO COMPETENTE; |
| Art. XXII | AUTOMATICA INCLUSIONE / ESCLUSIONE DI FABBRICATI; sospensione in caso di mancato pagamento del conto consuntivo;
e del seguente articolo delle <i>Condizioni Particolari di Assicurazione – Sezione I – Danni Materiali Diretti</i> : |
| Art. 20 | FABBRICATI INOCCUPATI; automatica esclusione dalla copertura dei fabbricati inoccupati. |

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso le Condizioni di Assicurazione e, qualora ne sia prevista la consegna, il relativo Set Informativo(DIP, DIP Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione).

Qualora si siano concordate Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nella documentazione precontrattuale consegnata, il Contraente dà e prende atto che le stesse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno ad integrare ed eventualmente a derogare quanto disciplinato nella predetta documentazione precontrattuale.

IL CONTRAENTE

Informativa sul trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951 – Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitemi all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

Luogo e data:

Il Contraente
(Timbro e firma)